

REGOLAMENTO (CEE) N. 3743/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2933 71 00, originari della Polonia, beneficiari di massimali tariffari previsti dal regolamento (CEE) n. 521/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 521/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, recante apertura e modalità di gestione di contingenti e massimali tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e industriali originari dell'Ungheria, della Polonia e della Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS)⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è accordato all'Ungheria, alla Polonia ed alla Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS), nel quadro di massimali tariffari preferenziali fissati alla colonna 5 dell'allegato I del regolamento in questione; che ai sensi dell'articolo 3 dello stesso regolamento, una volta raggiunti i massimali, la Commissione può ripristinare, con regolamento, entro la fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi applicabili ai paesi terzi considerati;

considerando che le importazioni dei prodotti di cui all'allegato, originari della Polonia, beneficiari delle prefe-

renze tariffarie hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali nei confronti di questo paese per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 27 dicembre 1992, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/92, per il 1992, viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato, originari della Polonia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
21.0081	2933 71 00	6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 12.